



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Dipartimento libertà pubbliche e sanità

PROT. 21210

FASC. 70131

ROMA, 23.09.2010

fu: le Presidente,

L'Autorità ha espresso il parere favorevole, ma condizionato al rispetto di alcune indicazioni specificatamente formulate, sullo schema di Programma statistico nazionale 2011-2013.

Si trasmette quindi copia del provvedimento collegiale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Vice Segretario Generale
e Dirigente del Dipartimento
(dott. Claudio Filippi)

Prof. Enrico Giovannini
Presidente dell'ISTAT
Via Cesare Balbo, 16
00184 Roma



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al *Codice*);

Vista la richiesta di parere sul Programma statistico nazionale 2011-2013, trasmessa dall'Istat il 23 luglio 2010 (prot. n. SP/826.2010);

Vista la nota dell'Istat-Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico -Direzione centrale per lo sviluppo ed il coordinamento del Sistan e della Rete territoriale del 15 settembre 2010 (prot. n. 41);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il Prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L'Istituto nazionale di statistica ha chiesto al Garante, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del d.lg. 322/1989, il parere sullo schema del Programma statistico nazionale (di seguito Psn) 2011-2013, che contiene numerose innovazioni rispetto a quelli adottati in passato.

Tra le principali novità introdotte si rileva positivamente la scelta di rendere parte integrante dell'informativa semplificata il paragrafo 1.2 del capitolo 3 del Psn, che informa sulle "caratteristiche generali dei lavori che trattano dati personali" in conformità al codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (cfr. art. 6, comma 2).

Inoltre, nelle schede identificative relative ad ogni singolo lavoro statistico sono stati introdotti numerosi nuovi "campi", recanti specifici elementi informativi, quali:

- il "periodo di riferimento dei dati", che indica l'epoca cui si riferiscono i dati trattati;
- l'"unità di rilevazione", che indica il soggetto che viene contattato per ottenere le informazioni relative alle unità di analisi;
- l'"unità di analisi" che indica l'entità oggetto di osservazione del processo statistico (es. famiglie, componenti delle famiglie, imprese, lavoratori dipendenti);
- la "lista di partenza", che indica l'utilizzo di elenchi riportanti alcune informazioni relative agli interessati, creati con l'unica finalità di contattarli per lo svolgimento di "attività di indagine" (501);

- la "fonte amministrativa organizzata", recante l'indicazione degli archivi amministrativi presso i quali vengono raccolti i dati personali;
- l'"obiettivo", che illustra la finalità statistica che si intende perseguire con il lavoro descritto nella relativa scheda.

OSSERVA:

Il parere è reso su una versione del Programma statistico nazionale che tiene conto degli ampi approfondimenti e delle indicazioni rese dall'Autorità ai competenti uffici dell'Istat nell'ambito di numerose riunioni, volte a garantire un più elevato *standard* di tutela del diritto alla protezione dei dati personali nell'ambito dei trattamenti effettuati per lo svolgimento dei lavori statistici. In tale ambito gli approfondimenti hanno riguardato, in particolare, gli aspetti del Psn relativi all'informativa resa agli interessati tramite le schede identificative di ogni singolo lavoro statistico ed alle modalità di conservazione dei dati personali necessari per il perseguimento degli scopi statistici.

1. Informazioni disomogenee contenute in nuovi "campi".

Con riferimento alle innovazioni introdotte nelle schede identificative dei lavori statistici, è stata rilevata, in taluni casi, la collocazione disomogenea delle informazioni nei vari "campi" che le compongono.

In particolare, nel campo "I dati personali sono raccolti", che dovrebbe indicare unicamente il motivo per il quale il lavoro statistico comporta necessariamente il trattamento di dati personali, sono stati talvolta specificati anche i soggetti ai quali i dati si riferiscono o, in altri casi, i principali caratteri statistici (es. codice fiscale, dati anagrafici, sesso) oggetto di rilevazione (MBE-00015 Rilevazione delle risorse e attività delle Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse dipendenti; IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit; IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari).

In relazione a tale osservazione, in occasione dei Psn futuri e degli eventuali aggiornamenti del Psn in esame, si raccomanda di effettuare un'indicazione omogenea delle informazioni nei singoli "campi".

2. Conservazione e sicurezza dei dati.

I dati personali raccolti per finalità statistiche possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, se ciò risulta necessario per ulteriori trattamenti statistici del titolare.

In tali casi gli identificativi diretti possono essere conservati solo fino a quando risultino necessari per lo svolgimento di specifici lavori statistici previsti dalla normativa di settore (indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura; definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi; altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite) e devono essere conservati separatamente da ogni altro dato, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (cfr. art. 11 del Codice, art. 6-bis d. lg. 322/1989, art. 11 codice deontologico).

Come già evidenziato dal Garante nel parere del 10 giugno 2010, con riferimento all'ipotesi in cui l'impossibilità di conservare separatamente i dati identificativi derivi dal trattamento amministrativo sottostante, in ogni caso, i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri e banche dati devono essere resi momentaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, permettendo l'identificazione degli interessati solo in caso di necessità. Inoltre, i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati separatamente da altri dati personali che non richiedono il loro utilizzo (cfr. art. 22, commi 6 e 7, del Codice. Cfr. IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui; IST-02060 Progettazione e sviluppo archivi satellite sulle unità socio-demografiche; IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri; IST-02204 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri).

3. Informativa agli interessati.

Da ultimo, si ritiene opportuno in questa sede ribadire, come già evidenziato nel parere del Garante del 10 giugno 2010, che deve essere assicurata un'agevole reperibilità da parte degli interessati delle schede identificative dei lavori statistici, anche consentendone la consultazione sulla rete Internet, tramite, ad esempio, i siti istituzionali dell'Istat, del Sistema statistico nazionale (Sistan) e degli enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistan. Ciò, affinché l'informativa semplificata da rendere attraverso l'inserimento dei prospetti identificativi dei lavori statistici nel Programma statistico nazionale possa essere oggetto di massima diffusione e possa ritenersi idonea ai sensi degli artt. 13 del *Codice* e 6, comma 2, del codice deontologico.


TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del *Codice* e dell'art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sul Programma statistico nazionale 2011-2013,

- a condizione che i dati sensili e giudiziari trattati siano resi momentaneamente inintelligibili, ed i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale siano conservati separatamente da altri dati che non richiedano il loro utilizzo (*cfr.* punto 2);
- con la raccomandazione che, in occasione degli eventuali aggiornamenti del Psn in esame e dei Psn futuri, sia effettuata un' indicazione omogenea delle informazioni nei singoli "campi" (*cfr.* punto 1.).

Roma, 23 settembre 2010

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE

